

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2015/00580 **DEL** 03/09/2015

Collegio Sindacale il 03/09)/2015		
OGGETTO			
Deliberazione n.477 del 21/7/2015	- Integrazione e Rettifica Reg	olamento e Schema di Convenzione.	
Struttura Proponente	Gestione del Personale	- (PZ)	
Documenti integranti il provv	vedimento:		
Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
all.A - Regolamento	5		
Uffici a cui notificare			
Economico Patrimoniale		Segreteria Direzionale	
Gestione del Personale - (LAG)	Gestione del Personale - (PZ)	
Gestione del Personale - (VEN)	Internal Audit ed Attività Ispettive	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	:		
		09 all'Albo Pretorio on-line in data 03/09/2	015
<u> </u>			
La presente diviene eseguibile ai sensi	ediatamente Dopo 5 gg	g dalla Ad avvenuta approvazione	
dell'art.44 della L.R.	pubblicaz	ione all'Albo regionale	
n.39/2001 e ss.mm.ii			



REGOLAMENTO INTERNO "Allegato "A"

CONCERNENTE GLI ISTITUTI GIURIDICI DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL V° E MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

(D.P.R. n.180/1950 e s.m.i. e D.P.R. n.895/1950 e s.m.i)

Art.1 - PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all'Istituto giuridico della CESSIONE del quinto dello stipendio e della delegazione convenzionale di pagamento disciplinati dal DPR 180/1950 e DPR 895/1950 e s.m.i, nonché dalle Circolari RGS emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/RGS del 17/1/2011 n. 30 del 20.11.2011 e n. 38 del 21/12/2012 e ultima n.2 RGS del 15/01/2015 che ha inteso riorganizzare e riunire in un unico documento le istruzioni precedentemente fornite, nonché di introdurre una serie di novità nei casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il personale dipendente dell'ASP di Potenza per ottenere prestazioni creditizie può avvalersi dell'istituto della Cessione e della Delegazione Convenzionale con Istituti Finanziari.

Le Modalità di accesso ai prestiti INPS (Ex Inpdap) sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal predetto Istituto.

Il regolamento è disponibile sul portale istituzionale della ASP di Potenza nella sezione Regolamenti.

Art.2 - LA CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano stabilità nel rapporto di lavoro, siano provvisti di stipendio fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga (fino a max 120 rate mensili).

La quota di stipendio max cedibile è pari a 1/5 degli emolumenti fissi e continuativi al netto delle ritenute previdenziali assistenziali e fiscali x 12 mensilità (circolare MEF n.13 del 13/3/2006 esclusione della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum).

Il dipendente che intende accedere all'istituto della Cessione avvia la procedura presso l'ufficio personale dell'ASP mediante la richiesta del certificato di stipendio su modello all.1 con documento di riconoscimento debitamente firmato in originale e indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per favorire la celerità ed economicità del procedimento (non si accetta la delega a istituti finanziari);

La Azienda rilascia la certificazione stipendiale - su modello dell'ASP all.2 - entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta, con validità di 90 giorni dalla data di rilascio a meno che nel frattempo non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente. Non verrà rilasciata ulteriore certificazione ove ricorra il caso previsto all'art.5.

La UOC competente in materia di trattamento economico dei dipendenti, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa e al presente regolamento, rilascia atto di benestare su modello dell'ASP all.3/C specificando la decorrenza delle relative trattenute. La cessione del quinto non è soggetta ad accettazione da parte dell'Azienda.

Nel caso di cessione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale max di 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale.

Se il finanziamento ha durata superiore alle 60 rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano decorsi i 2/5 della durata del contratto.

Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo.

Art.3 - LA DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO

La delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). L'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione **all.B)** stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa.

La richiesta di delegazione può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova. Per la certificazione si rinvia all'art.2 capoversi 3-4-5.

Non verrà rilasciato ulteriore certificazione per nuovi finanziamenti di delegazione di pagamento nei casi di riduzione della rata delegata per garantire al dipendente il mantenimento del 50% dello stipendio fino alla chiusura del procedimenti che hanno determinato la sospensione della rata (sopravvenuti crediti erariali, o di ritenute di ufficio per morosità subentro di pignoramenti e/o procedure Equitalia previsti al successivo art.5).

La durata del contratto di delegazione di pagamento non può essere inferiore a (12) dodici mesi e superiore a 120 mesi (10 anni) e deve contenersi entro la data collocamento in pensione del dipendente.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e insolvenza per riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'ASP.

Per le richieste di rinegoziazione si fa rinvio a quanto previsto per le cessioni ultimo capoverso.

Art.4 - Modalità di autorizzazione - Benestare

L'atto di benestare alla delega è rilasciato su modello n.3/D allegato predisposto dall'ASP.

Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga a ricevimento della documentazione richiesta dall'atto di benestare.

L'ASP autorizzerà 1 solo contratto di finanziamento per delegazione con rata mensile pari a 1/5 dello stipendio netto mensile (20%).

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio – per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o sia egualmente assicurato presso altri istituti – il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40% dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso.

In tali casi il totale delle somme trattenute per cumulo non potrà comunque superare il 50% dello stipendio max cedibile previo accertamento da chiedere a Equitalia per eventuali procedimenti in corso di notifica all'ASP. Il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie che sarà cura del dipendente motivare personalmente. Non saranno prese in considerazione situazioni rappresentate da intermediari del credito o finanziarie.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione del quinto e di coesistenza di pignoramenti o procedure esecutive Equitalia le trattenute non possono colpire una quota maggiore della metà 50% dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In casi di sopraggiunti pignoramenti o procedimenti esecutivi Equitalia l'ufficio dell'ASP è autorizzato a ridurre la rata delegata per consentire l'esecuzione dei procedimenti coattivi nei limiti del 50% dello stipendio netto e dare tempestiva comunicazione all'istituto delegatario che produrrà nuovo piano di ammortamento al momento della ripresa della trattenuta delegata sospesa o ridotta.

L'Azienda comunica all'Istituto le deleghe non accettate. Negli altri casi, quando ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazioni occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative.

La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.

Art. 5 – Gestione delle Trattenute – Casi particolari

L'effettuazione delle trattenute di cui agli artt. 2 e 3 verrà eseguita dall'ASP a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere.

Quanto ai controlli sulle delegazioni di pagamento da parte dell'ufficio che rilascia il benestare, gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta a tutela del dipendente circa la percezione in caso di coesistenza di cessione, prestito e procedimenti coattivi di almeno la metà dello stipendio e il rientro nel 40% max in caso di cessione e delega.

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di irregolarità sanabili mantiene in sospeso l'istanza e dà comunicazione in via telematica all'Istituto e al dipendente affinchè provvedano all'eventuale sanatoria. Decorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 convertito dalla legge 2/6/1939,n.739, ovvero di ritenute operate di ufficio per morosità in virtù delle previsioni recate dagli artt. 60, 61 e 62 de D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge ovvero per il subentro di Pignoramenti ex art.68,69 e 70 del DPR n.180/1950 e/o EQUITALIA ex art.72 bis DPR 29/9/1973,n. 602, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purchè al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Nel caso tale condizione non venisse rispettata, l'ufficio paghe dell'ASP è autorizzato a ridurre o non effettuare la trattenuta mensile della delegazione per garantire al dipendente la metà dello stipendio nel periodo interessato,. L'ufficio Paghe darà immediata comunicazione all'istituto di credito/società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute della delegazione saranno riprese appena recuperati i crediti che hanno determinato la riduzione e/o sospensione. L'ufficio darà tempestiva comunicazione alla finanziaria della ripresa della trattenuta sospesa o ridotta richiedendo alla finanziaria il nuovo piano di ammortamento per la parte residua da trattenere. Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti di delegazione.

L'ASP non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non vincola l'azienda se esso non viene prima notificato a cura della società delegataria con le coperture assicurative e accettato dall'ASP. L'accettazione da parte dell'ASP sarà subordinata alle verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'ASP e verrà gestita fino alla naturale scadenza ed a condizione che l'Istituto si faccia carico degli oneri e una tantum previsti per la delegazione. Non saranno autorizzati ulteriori rinnovi della delegazione in corso.

Art.6 VERIFICA TASSO SOGLIA

Resta comunque in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico della U.O. Personale con cadenza trimestrale.

Art.7 – ONERI AMMINISTRATIVI

Il pagamento degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari decorre dall'1/1/2015 per le delegazioni in corso e di nuova attivazione e sarà trattenuto direttamente dall'Asp in busta paga mediante riduzione della rata.

Per le deleghe attive dall'1/1/2015 l'Istituto corrisponderà all'ASP l'importo mensile per delegazione/dipendente di € 2,05.

Per le delegazioni di nuova attivazione a seguito sottoscrizione delle convenzioni l'Istituto corrisponderà all'ASP la somma di €. 18,00 a titolo di "una tantum" e l'importo mensile di €. 2,05.

Le somme incassate saranno acquisite al Bilancio Aziendale e distintamente contabilizzate nella sezione Ricavi.

VISTA la deliberazione n. 477 relativa all'approvazione del regolamento interno all.A) dello schema di Convenzione all.B) e modulistica concernente gli istituti giuridici dei contratti di finanziamento con Cessione del V° e mediante Delegazione di pagamento convenzionale in esecuzione delle Circolari RGS n.2 RGS del 15/01/2015 e precedenti

ATTESO che lo schema di convenzione è stato integrato con atto di delega del legale rappresentante dell'Ente;

EVIDENZIATO che alla luce della circolare MEF n.2 del 15/1/2015 sono intervenute integrazioni e rettifiche agli articoli 3-4-5 e 6 del Regolamento e agli articoli 1-4-12-13-14 dello schema di convenzione, in particolare sul tasso soglia e sui limiti delle somme trattenute in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto che ordinariamente, non può superare il 40% dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare entro il limite massimo del 50%, fornendo uno specifico e motivato assenso;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

- 1.di approvare le integrazioni e rettifiche agli articoli 3-4-5 e 6 del Regolamento interno all.A) concernente gli istituti giuridici dei contratti di finanziamento con cessione del V° e mediante Delegazione di pagamento Convenzionale;
- 2.di approvare le integrazioni e rettifiche agli articoli 1-4-12-13-14 allo schema di convenzione all.B) da stipulare con gli Istituti Finanziari;
- 3.di demandare al Direttore/Dirigente Responsabile delegato dal Direttore Generale pro-tempore la sottoscrizione dello schema di convenzione allegatoB) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di stabilire il rispetto da parte dell'Istituto delegatario del tasso soglia così come trimestralmente definitito dal Ministro dell'economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" di almeno 6 punti percentuali;
- 5. di demandare alla U.O. Personale la verifica del tasso soglia previsto all'6 del Regolamento interno e artt.12 e 13 della Convenzione;
- 6. di stabilire che dalla data di adozione della presente deliberazione la percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza della convenzione su all.B) stipulata tra l'Amministrazione e l'Istituto che eroga il finanziamento;
- 7. di stabilire che l'ASP autorizzerà 1 solo contratto di finanziamento per delegazione convenzionale con rata mensile pari a 1/5 salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare nel limite massimo del 50% fornendo motivato assenso;
- 8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza dei successivi adempimenti;
- 9. di pubblicare la presente deliberazione con Regolamento e Schema di Convenzione sul web dell'ASP nella sezione Regolamenti.

L'Istruttore	Il Responsabile	Unico del Procedimento
Rosa Colasurdo		
Il Dirigente Responsabile dell'Unità O	perativa	
Massimo De Fino	Giovanni Battista Bochicchio	Cristiana Mecca
Il Direttore Sanitario Massimo De Fino	Il Direttore Generale Giovanni Battista Bochicchio	Il Direttore Amministrativo Cristiana Mecca
Widdownio Bo i mo	Clovariii Balliota Booriiooniio	Chottana Mocoa
Tutti ali atti ai surali è fatta sifasim auto		
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento struttura proponente, che ne curerà la	nella premessa e nel dispositivo della de conservazione nei termini di legge.	eliberazione sono depositati presso la